



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

*Infrastrutture Logistiche, Portuali, Aereoportuali, Trasporto Merci e Demanio Marittimo
Portuale*

UOD 500803

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO

Porti: Monte di Procida, Pontile di Torregaveta, Baia, Pozzuoli, Procida (Marina Grande), Capri (Marina Grande), Portici(Granatello), Ercolano (Pontile Villa Favorita), Torre del Greco, Torre Annunziata, Massa Lubrense (Marina di Lobra), Massa Lubrense (Marina del Cantore), Piano di Sorrento (Marina di Cassano), Vico Equense (Marina di Seiano) Sant'Agnello, Sorrento (Marina Piccola), Ischia, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Sant'Angelo (Ischia), Cetara, Minori, Maiori, Amalfi, Positano, Agropoli, Castellabate (fraz. San Marco), Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Sapri.

Lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare e delle infrastrutture degli ambiti portuali di competenza regionale, destinate al TPL.

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento della pulizia delle aree a terra e a mare e delle infrastrutture degli ambiti portuali di competenza regionale, destinate al TPL, nei porti di: Monte di Procida, Pontile di Torregaveta, Baia, Pozzuoli, Procida (Marina Grande), Capri (Marina Grande), Portici(Granatello), Ercolano (Pontile Villa Favorita), Torre del Greco, Torre Annunziata, Massa Lubrense (Marina di Lobra), Massa Lubrense (Marina del Cantore), Piano di Sorrento (Marina di Cassano), Vico Equense (Marina di Seiano) Sant'Agnello, Sorrento (Marina Piccola), Ischia, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Sant'Angelo (Ischia), Cetara, Minori, Maiori, Amalfi, Positano, Agropoli, Castellabate (fraz. San Marco), Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Sapri.

Nel lavoro è compreso lo smaltimento dei rifiuti con le modalità previste dal successivo art. 6.

ART.2 – DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra e a mare e delle infrastrutture degli ambiti portuali di competenza regionale è di **22 mesi**, decorrenti dalla data di inizio del lavoro.

ART. 3 – AMMONTARE DEI LAVORI

L'ammontare dei lavori a base d'asta è di € **2.495.973,26** al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione:

IMPORTO A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	2.332.685,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	163.287,97
Sommano	€.	2.495.973,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Importo oneri di smaltimento comprensivo di spese generali dell'impresa	€.	544.621,50
Imprevisti	€.	124.762,81
Spese Tecniche	€.	23.463,76
Contributo ANAC	€.	600,00
Spese per Pubblicità	€.	5.000,00
Spese per verifica ex art.42 D.Lgs 36/2023	€.	50.000,00
IVA	€.	708.478,67
Sommano s.a.d.	€.	1.456.926,74

La categoria specialistica prevalente OS15 è pari al 100,00% dell'importo soggetto a ribasso d'asta. Le ore giornaliere di manodopera previste, come specificato nell'art. 7, sono scaturite dal rapporto tra le aree di ogni ambito o infrastruttura portuale interessata dagli accosti, dal numero di linee previste dal TPL e dal costo delle attrezzature impiegate, per l'espletamento della pulizia a mare e a terra, per un totale di ore complessivo di 20.320 annue.

L'ammontare annuo della spesa è pari a €1.361.440,00, da cui deriva un costo mensile di €. 113.453,33.

Pertanto, l'importo a base d'asta pari ad € 2.495.973,26 è scaturito dal calcolo del costo mensile per i mesi di durata dell'appalto.

Il costo degli oneri della sicurezza, pari ad € 163.287,97, per l'intervento di pulizia delle aree a terra e a mare è stato calcolato in percentuale sull'importo dei lavori soggetti a ribasso. L'ammontare degli oneri di smaltimento, previsto in perizia per lo smaltimento dei rifiuti come carta, cartone, plastica, vetro, polistirolo, pneumatici, rifiuti organici, materiale oleoso e grasso, reti da pesca, ferro, legno, ecc. ed altri non differenziati, esclusi i rifiuti speciali (amianto, batterie auto, ecc) raccolti nell'ambito portuale, è stato calcolato in base ai mq delle aree demaniali e specchi acquei interessati alla pulizia, e sarà liquidato previa presentazione della fattura pagata per lo smaltimento, con allegati formulari attestanti la tipologia di materiale conferito in discarica, con un incremento del 15% per le spese generali d'Impresa.

ART. 4 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL LAVORO

Ai fini della partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente che le imprese concorrenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Rientrano in quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, dal Regolamento, dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di lavori, e forniture;
- Iscrizione alla CC.I.A.A. avente come oggetto sociale l'esercizio delle attività previste dal Disciplinare di gara;
- Attestazione SOA – OS15: “Pulizia di Acque marine, lacustri e Fluviali”, Classifica IV bis, nei termini di cui al D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34;
- Capacità tecnica e professionale: di aver conseguito nel triennio precedente alla pubblicazione della manifestazione di interesse oggetto della gara un fatturato per lavori analoghi di importo non inferiore al 100 % di quello posto a base d'asta, specificato nella scheda identificativa del concorrente dimostrabile attraverso certificati di lavori eseguiti categoria OS15;
- Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, i lavori di pulizia degli specchi d'acqua annessi ai porti devono essere svolti direttamente dall'offerente.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata in percentuale pari alla quota di partecipazione. Requisiti di qualificazione di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 desumibili dal possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria Opere Speciali OS15 classifica IV bis: pulizia di acque marine, lacustri, fluviali. Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

In particolare, per lo svolgimento del lavoro di cui al presente capitolato l'Impresa affidataria deve essere nella piena disponibilità, dei mezzi e attrezzature di seguito elencati:

- a) N° 7 Natanti (iscritti al registro Italiano Navale) per rimozione di rifiuti solidi (rifiuti galleggianti e semisommersi) anche in spazi ristretti e degli specchi acquei portuali e di appositi dispositivi a bordo per la rimozione di modeste entità di sostanze grasse e oleose sulla superficie del mare;
- b) N° 7 Autocarri leggeri con pianale idoneo alla esecuzione del lavoro;
- c) Tutti gli attrezzi minori occorrenti per la buona esecuzione del lavoro.

La disponibilità dei mezzi di cui al comma 3, intesa come titolo di proprietà, locazione almeno Biennale, leasing o altro titolo giuridicamente rilevante, deve essere dichiarata e dimostrata dall'Impresa in sede di gara.

L'impresa è tenuta a mantenere in costante efficienza i mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del lavoro. In caso di impossibilità di utilizzo per comprovate cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa (guasti, incidenti ecc.) è fatto obbligo alla stessa di provvedere alla loro immediata sostituzione al fine di evitare interruzioni del lavoro. Della sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

L'impresa è tenuta a presentare prima della consegna dei lavori, il contratto per lo smaltimento dei rifiuti stipulato con azienda autorizzata, ed autorizzazione al trasporto di rifiuti materiali classificati organici, pena la decadenza dell'appalto.

Le imprese concorrenti all'appalto in questione devono dimostrare, altresì, quale requisito di capacità economica e finanziaria, di aver conseguito nel triennio precedente alla pubblicazione del bando oggetto della gara, un fatturato per lavori analoghi di importo non inferiore all'100% di quello a base d'asta.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL LAVORO DI PULIZIA A TERRA E A MARE

Il lavoro da eseguire consiste principalmente nella pulizia delle aree delle banchine e delle infrastrutture di competenza regionale adibite a TPL. Come di seguito descritto:

1. La pulizia delle aree delle banchine adibite a TPL, comprende la raccolta, con mezzi o manualmente, dei rifiuti, come di seguito specificato, giacenti sulle citate banchine. Il lavoro garantisce la pulizia giornaliera a terra ed a mare nelle aree e banchine dell'ambito portuale destinate a TPL, come stabilito ed individuato dai relativi regolamenti portuali, durante l'orario previsto dagli accosti delle linee di navigazione.
2. Nella pulizia degli specchi acquei, antistanti le banchine portuali, , mediante la raccolta di rifiuti galleggianti, sia solidi che liquidi, esperita manualmente con attrezzature idonee, nella fascia adiacente le banchine, e ove non raggiungibile con l'ausilio di natante, autorizzato al trasporto di rifiuti, iscritta nei registri delle NN.MM. e GG. munita di idonea apparecchiatura per l'eliminazione di inquinamenti di modesta entità;
3. Nella raccolta e trasporto a rifiuto, alla discarica autorizzata, così come individuata dal contratto per lo smaltimento dei rifiuti stipulato, a qualsiasi distanza con opportuno mezzo di trasporto, di tutti i materiali provenienti dal lavoro di pulizia delle aree a terra e a mare.

Relativamente ai porti di Torre Annunziata e Torre del Greco le cui competenze gestionali sono rimaste in capo alla Regione, l'espletamento della pulizia sarà eseguita su tutta l'area portuale a terra ed a mare, escluse le aree in concessione.

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Rifiuti di vario genere, carta, cartone, plastica, vetro, polistirolo, pneumatici, rifiuti organici, materiale oleoso e grasso, reti da pesca, ferro, legno, ecc. ed altri non differenziati escluso rifiuti speciali pericolosi (amianto, batterie auto, ecc.) raccolti nell'ambito portuale, sia a mare che a terra saranno trasportati alla discarica e smaltiti presso la discarica autorizzata ed idonea a tale smaltimento, con la quale l'impresa ha istituito contratto prima dell'inizio dei lavori. La stessa dovrà rilasciare i formulari attestanti il tipo di materiale e l'avvenuto smaltimento nel rispetto della vigente normativa di legge in materia di rifiuti.

ART. 7 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO

L'impresa affidataria si obbliga a garantire il lavoro di cui all'art. 5 per tutta la durata dell'appalto con l'impiego di operatori nei giorni feriali, sabato compreso e eventuali festivi a seconda dei regolamenti e le esigenze portuali (Quadro Accosti Regionale) secondo l'orario di seguito riportato:

- Porto di Monte di Procida:
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)

- Pontile di Torregaveta:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e Pontile, periodo giugno – settembre)
- Porto di Baia:
 - n. 420 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Pozzuoli:
 - n. 1440 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Porto di Procida (Marina Grande):
 - n. 1440 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Porto di Capri (Marina Grande):
 - n.1440 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Porto di Portici (Granatello):
 - n.630 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio – ottobre)
- Pontile Villa Favorita (Ercolano):
 - n.100 ore annuali (pulizia Specchi acquei e pontile - periodo giugno – settembre)
- Porto di Torre Del Greco:
 - n.1800 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine intero ambito portuale)
- Porto di Torre Annunziata:
 - n.1800 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine intero ambito portuale)
- Porto di Massa Lubrense (Marina della Lobra):
 - n.540 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Massa Lubrense (Marina del Cantone):
 - n.100 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Marina di Cassano (Piano di Sorrento):
 - n.100 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio – ottobre)
- Porto di Marina di Seiano (Vico Equense):
 - n. 100 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Sorrento (Marina Piccola):
 - n.1260 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Porto di Ischia:
 - n.1440 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)

- Porto di Forio:
 - n.1080 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Porto di Casamicciola:
 - n.1260 ore annuali (pulizia Specchi Acquei banchine tpl)
- Porto di Lacco Ameno:
 - n.150 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio – ottobre)
- Porto di S. Angelo:
 - n.150 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Cetara:
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Minori:
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Maiori:
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio – ottobre)
- Porto di Amalfi:
 - n.1440 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl)
- Approdo di Positano:
 - n.630 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo maggio - ottobre)
- Porto di Agropoli:
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Castellabate (Fraz. San Marco):
 - n.360 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Acciaroli:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Casal Velino:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Pisciotta:

- n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Palinuro:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Marina di Camerota:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)
- Porto di Sapri:
 - n.120 ore annuali (pulizia Specchi Acquei e banchine tpl - periodo giugno - settembre)

Il Direttore dei Lavori può con proprio ordine di servizio, stabilire le articolazioni diverse del predetto orario, sulla base delle esigenze operative del porto, dei vari periodi stagionali e dei relativi piani di accosto.

L'impresa affidataria è tenuta a garantire la disponibilità del personale nei giorni festivi, qualora vi sia la necessità ed urgenza di intervento di pulizia e/o il ritiro dei rifiuti che rappresentano un pericolo a terra per la pubblica e privata incolumità o un pericolo a mare per la navigazione. Le ore lavorative svolte nei giorni festivi, saranno compensate con il recupero delle ore nei giorni feriali.

ART. 8 – PERSONALE ADDETTO – CONTROLLO SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL LAVORO

Il personale impiegato per lo svolgimento del lavoro deve essere dipendente o socio cooperatore esclusivamente dell'impresa affidataria. Il Direttore dei Lavori può previa motivata comunicazione all'impresa, esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave inadempienza. Durante l'espletamento del lavoro, gli operatori devono indossare tute da lavoro con apposita dicitura che valga a riconoscere i medesimi come addetti al lavoro di pulizia.

Ai fini del controllo del corretto espletamento del lavoro, l'Impresa dovrà mettere a disposizione, su richiesta del Direttore dei Lavori e con oneri a proprio carico, un mezzo nautico e relativo personale per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'impresa affidataria, in qualità di detentore, è unica responsabile delle operazioni di ritiro, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate. Essa è unica responsabile della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, nonché di tutti gli adempimenti da questa previsti.

L'impresa affidataria è tenuta a comunicare periodicamente alla Stazione Appaltante le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto del lavoro svolto, nonché a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del lavoro di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.

Presentazione dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate per la certificazione dell'avvenuto smaltimento, nel rispetto della vigente normativa di legge in materia di rifiuti.

Sono a carico dell'impresa affidataria, tutte le spese relative al rilascio delle licenze dea parte dell'Autorità Amministrative e Comunali e l'obbligo di eseguire, ove occorra, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.

E' a carico dell'impresa affidataria l'onere del trasporto dei rifiuti nelle discariche autorizzate nel rispetto delle vigenti normative, compresa la sterilizzazione in caso di rinvenimento di materiali organici indicativi di patologie, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Sanità.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette, nonché alle norme relative al collocamento;

Gli oneri di cui ai precedenti commi, nonché tutti gli altri oneri assunti dall'Impresa con il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed il Capitolato Generale, si intendono considerati e compensati nel prezzo contrattuale. Col Prezzo stesso si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del soggetto cui potrà riferire in ogni momento, anche telefonicamente, qualunque disposizione inerente i lavori.

ART. 10 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità civile per danni subiti a cose o persone derivanti dall'espletamento del lavoro. L'impresa si obbliga altresì a tenere indenne la Regione da ogni pretesa avanzata dal personale impiegato per l'attività svolta. Pertanto, la Regione Campania ed il personale dell'aggiudicataria non intercorre alcun rapporto di lavoro con la conseguenza che il detto personale non potrà pretendere nei confronti dell'Amministrazione per tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro instaurato con l'aggiudicataria.

È obbligo dell'impresa stipulare apposita polizza assicurativa, per tutta la durata del lavoro, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato, per un massimale pari a € 500.000,00 coerentemente con quanto previsto dall'art. 117 comma 10 della 36/2023.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere tra impresa appaltatrice e assicurazione per eventuali clausole limitative alla copertura assicurativa poste nel contratto di assicurazione, l'Impresa appaltatrice dovrà rispondere direttamente a favore del danneggiato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito e con esclusione di qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Nessun ristoro sarà riconosciuto all'Impresa per danni di qualsiasi specie, anche se causati da forza maggiore che si verificassero ai mezzi d'opera di sua proprietà ed impiegati nel lavoro.

ART. 11 – NORME DI SICUREZZA

L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, tutte le misure e le disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e predisporre, durante i lavori, tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e di qualsiasi terzo ed evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

L'Impresa è tenuta a produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dal D.lgs. n. 81/08, e consegnare copia del P.S.S. al Direttore dei Lavori.

I mezzi nautici e di terra devono rispondere ai requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto alla qualità di materiale da asportare ed alle condizioni atmosferiche.

Il natante impegnato per il lavoro deve essere abilitato alla navigazione secondo le normative di legge in vigore, ed essere equipaggiato con un numero sufficiente di persone abilitate alla conduzione nautica, nonché alla sicurezza in navigazione e manovra.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che vengono assunte in adempimento a quanto sopra. Essa è, pertanto, tenuta a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano

scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure da essa definite.

L'Amministrazione regionale ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'Impresa è tenuta a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

ART. 12 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE

L'impresa è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità marittime, doganali, sanitarie e di ogni altra Amministrazione pubblica per quanto di rispettiva competenza.

È tenuta inoltre all'osservanza delle norme del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche del Ministero dei LL.PP.

Ove aggiudicataria dell'appalto sia una Società, all'atto della stipula del contratto deve essere prodotta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione da cui risulti la persona delegata a rappresentare la Società stessa. In caso di decadenza o di cessazione dalla carica dell'amministratore autorizzato a riscuotere, anche quando la decadenza o cessazione avvenga "ope legis" o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei modi di legge, la Società dovrà tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione, in mancanza della quale notifica, la Stazione medesima non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'amministratore decaduto.

L'Amministrazione regionale sarà in ogni caso tenuta indenne da ogni responsabilità conseguente alla mancata osservanza delle norme di sicurezza poste a totale carico dell'impresa aggiudicataria, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - PENALITÀ

L'accertamento dell'eventuale inadempienza dello svolgimento del lavoro o della mancata sostituzione di personale assente, effettuato dal Direttore dei Lavori o segnalato dalla locale Autorità Marittima, sarà soggetto all'insindacabile giudizio della Stazione appaltante, la quale adotterà, di volta in volta, le proprie determinazioni.

Ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, si stabiliscono a carico dell'affidatario del lavoro le seguenti penalità per inosservanza constatata della Stazione appaltante:

- a) per mancata presenza del personale e relativi mezzi previsti dal lavoro;
- b) per contestazione, da parte della Direzione dei lavori, di un risultato insufficiente del lavoro di pulizia sia a mare che a terra;
- c) per trasporto dei rifiuti in siti non autorizzati o comunque effettuato in difformità da quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento rifiuti;

La penalità calcolata sarà compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria degli interventi previsti. L'importo giornaliero delle penali è stabilito in € 200,00.

L'importo delle predette penali sarà detratto dalla contabilità dei lavori.

Della situazione di cui alla lettera c) del presente articolo verrà data apposita informativa alla competente autorità, per la adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

Dato il particolare oggetto dell'appalto necessario a mantenere le condizioni igienico- sanitarie degli ambiti portuali, anche a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la S.A. può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto così come previsto ed indicato **all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.**

ART. 15 – PROROGA CONTRATTO

Il lavoro potrà essere prorogato agli stessi patti e condizioni, del contratto in essere, su richiesta della Stazione Appaltante e conseguente accettazione dell'Appaltatore da formularsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e del conseguente affidamento del lavoro.

L'Appaltatore, su richiesta formale dell'Appaltante, dovrà eseguire l'espletamento del lavoro in oggetto fino alla data di assunzione del lavoro da parte della ditta subentrante, ciò al fine di garantire la continuità del citato lavoro.

ART. 16 - ESTENSIONE CONTRATTO

Il lavoro potrà essere esteso, secondo quanto stabilito dal Codice contratti, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, su richiesta della Stazione Appaltante e conseguente accettazione dell'Appaltatore.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'apertura del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3.

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto.

Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale.

Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto della normativa riguardante il *controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali* e l'*identificazione degli addetti nei cantieri* stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento degli interventi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In

caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A..

La polizza deve pertanto ritenersi onere a carico dell'operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna degli interventi, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione degli interventi risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo degli interventi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'esecutore degli interventi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'intervento svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall'operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 20 - OBBLIGHI PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE COMPORTAMENTO EX D.P.R. N.62/2013 E SS.MM.II.

La Società si obbliga al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/08/2007 e pubblicato sul B.U.R.C n.54/2007, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società si obbliga, altresì, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori, quando operano per conto della Regione, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici giusto D.P.R. n.63/2013.

La violazione di tali obblighi, qualora ritenuti gravi da parte della Regione, configura ipotesi di inadempimento.

ART. 21 - MODIFICA DEI LAVORI. SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

Nessuna variazione o modifica dei lavori può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei Lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese concorrenti all'appalto. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

È ammessa la cessione dei crediti, previa specifica approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione regionale prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ai fini di ogni eventuale verifica subordinata all'eventuale approvazione.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto degli interventi, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione degli interventi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 20/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto il contratto d'appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento degli interventi.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 23 – PREZZO MENSILE

Il prezzo che segue si intende per ogni mese di effettivo lavoro di pulizia degli specchi acquei e delle aree annesse ai porti in oggetto, detto prezzo è da considerarsi comprensivo dell'impiego dei mezzi d'opera di cui all'art. n.4 e di quanto stabilito all'art. 5.

Un mese di pulizia in base al quale saranno compensati a misura tutti gli oneri derivanti dall'appalto e di quanto prima descritto, è stabilito in:

€ 113.453,33..... (euro centotredicimilaquattrocentocinquantatre/33) per lavori soggetti al ribasso contrattuale.

Gli oneri di smaltimento saranno liquidati previa presentazione di fattura e dei relativi formulari, attestanti il tipo di materiale e l'avvenuto smaltimento.

ART. 24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATA DI SALDO

I pagamenti saranno effettuati bimestralmente, previa detrazione del ribasso contrattuale e delle eventuali penalità di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale.

La copertura finanziaria, per i succitati pagamenti trova capienza nel cap. U02177 del bilancio finanziario 2023-2025;

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi che possano occorrere nell'esecuzione del predetto accreditamento.

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data di ultimazione del lavoro ed il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro i tre mesi dalla data di ultimazione del lavoro.

ART. 25 – REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è disciplinata come stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;

- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
 - i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

ART. 28 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Impresa si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Impresa si obbliga altresì, a tenere indenne la Regione da ogni pretesa avanzata dal personale impiegato per l'attività svolta.

ART. 29 - VIGILANZA E CONTROLLO

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'Impresa è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza dell'intervento prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata alla D.L. ed al R.U.P.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente elusa, pertanto, la competenza in altro Giudice.

ART. 31 - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.